REGOLAMENTO DI DISCIPLINA I.I.S. BRUNO MUNARI
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235 e DPR 08.08.2025 N. 134;

VISTO il DPR 122 del 22.06.2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

VISTI il DM n. 30 del 15.03.2007 "Linee di indirizzo in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e la nota MIM n. 107190 del 19.12.2022 "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe" e da ultimo la Circolare MIM n. 3392 del 16.06.2025 "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione";

VISTA la Legge L. 71 del 29.05.2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo" e le linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 13 Gennaio 2021, la Legge n. 70 del 17.05.2024 e il D. lgs. 99 del 12.06.2025 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17.05.2024, n. 70";

VISTI la L. 150 del 1.10.2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati" ed i relativi regolamenti attuativi adottati con i DPR 08.08.2025 n. 134 e n. 135 in G.U. n. 223 del 25.09.2025;

VISTI il CAPO V del Regolamento d'Istituto, il Regolamento del Convitto, il Documento di ePolicy di Istituto, il Regolamento DDI, il Regolamento sul divieto di fumo e tutti i Regolamenti specifici dei laboratori;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Docenti

DELIBERA

il presente Regolamento che, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche ed in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che si configurano come infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

ARTICOLO 1
NORME GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Non sono, pertanto, ammissibili provvedimenti disciplinari a carattere generale volti a sanzionare, ove sia mancata l'individuazione dell'autore dell'infrazione, tutti gli studenti ovvero tutti gli studenti appartenenti ad una determinata classe. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

3. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono essere motivati e devono indicare i tempi e le modalità di impugnazione.

4. Di ogni sanzione irrogata deve essere data comunicazione scritta allo studente ed alla famiglia.

5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso derivano e dell'eventuale recidiva. Ai fini della recidiva si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente considerato, senza particolari limiti temporali.

8. La gravità dell'infrazione disciplinare viene valutata in relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni violazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti, in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare. In presenza di attenuanti o aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.

9. I provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e devono tendere alla riparazione del danno, pertanto, in tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, la sanzione sarà accompagnata dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civile convivenza nella comunità scolastica.

10. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano

l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

11. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni, durante i quali deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, con lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

12. Nel periodo di **allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

13. Nel periodo di **allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti convenzionate e, in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

14. **L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni** può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

15. Nei periodi di allontanamento **superiori a quindici giorni**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

16. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'**allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo **allontanamento fino al termine dell'anno scolastico**.

17. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

18. Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'Istituto scolastico, sia durante le attività curricolari che extracurricolari ed integrative nonché nell'ambito di qualsiasi attività connessa alle precedenti organizzata dalla scuola anche in sedi diverse.

ART. 2

INFRAZIONI DISCIPLINARI/SANZIONI/ORGANI COMPETENTI

La violazione delle norme di comportamento contenute nel CAPO VI del Regolamento d'Istituto e nei regolamenti specifici dallo stesso richiamati, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, commisurate alla gravità del fatto e tenuto conto delle condizioni personali dello studente.

AMMONIMENTO VERBALE

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, gli studenti potranno essere soggetti ad ammonimento verbale che non costituisce sanzione, ma potrà essere considerato un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di Nota Disciplinare. Dell'ammonimento verbale verrà fatta menzione nella sezione "**Annotazioni**" del Registro elettronico utilizzando la scala di colori, senza comunicazione alla famiglia; alla terza annotazione, si procederà a "**Richiamo**" visibile alla famiglia, attraverso l'apposita sezione del Registro elettronico. A tal fine il coordinatore, mensilmente, effettuerà il controllo delle annotazioni e procederà alla formalizzazione del Richiamo.

ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le ulteriori sanzioni previste e graduate in relazione al disvalore della infrazione commessa, sono:

ANNOTAZIONE: verrà comminata nei casi di infrazioni di lieve entità, utilizzando l'apposita funzione del Registro Elettronico, con o senza comunicazione alla famiglia e graduata in base alla scala di colore, per tenere traccia degli ammonimenti verbali o per segnalare mancanze relative a comportamento, compiti, materiale e varranno come precedente per la successiva applicazione del Richiamo o della Nota Disciplinare in caso di reiterazione del comportamento. Il coordinatore, mensilmente, effettuerà il controllo delle Annotazioni e procederà alla formalizzazione del Richiamo.

RICHIAMO: verrà utilizzato nei casi di reiterazione dei comportamenti che costituiscono infrazioni di lieve entità o per le quali è stata fatta annotazione nel registro elettronico utilizzando l'apposita funzione "Richiamo" e varranno come precedente per la successiva applicazione della "Nota Disciplinare". Il coordinatore, mensilmente, effettuerà il controllo dei Richiami e procederà alla formalizzazione della Nota Disciplinare.

NOTA DISCIPLINARE: verrà comminata dal Docente che rileva l'infrazione o dal Coordinatore di Classe nei casi indicati nella tabella seguente, utilizzando la funzione "Nota Disciplinare" del Registro Elettronico, nell'immediatezza del fatto o comunque non oltre il terzo giorno dal fatto o dalla conoscenza di esso.

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI:
verrà comminata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto a mente dell'art. 1 co. 11 e seguenti, nei casi indicati nella tabella seguente, dopo l'esperimento della procedura indicata dal successivo art. 5 e potrà, a seconda della gravità del fatto, consistere in:

- **ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 2 GIORNI**. Gli studenti dovranno presentarsi comunque a scuola per svolgere le attività deliberate dal consiglio di classe a mente dell'art. 1 co. 13. Saranno segnalati in Registro Elettronico come "PRESENTI FUORI AULA (PX);

- **ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 3 A 15 GIORNI.** Gli studenti non frequenteranno le lezioni ma svolgeranno le attività di cittadinanza attiva e solidale previste dall'art. 1 co. 14, presso strutture ospitanti convenzionate o, in caso di indisponibilità di tali strutture, a favore della comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Saranno segnalati in Registro Elettronico come "PRESENTI FUORI AULA (PX);

- **ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI. Nei casi più gravi previsti dall'art. 1 co. 15, gli studenti non frequenteranno le lezioni e la scuola, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuoverà un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Saranno segnalati in Registro Elettronico come "PRESENTI FUORI AULA (PX).**

TABELLA DELLE INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

COMPORTAMENTO LESIVO ADDEBITI	PROVVEDIMENTO SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE PER LE SANZIONI
A. MANCANZE DI LIEVE ENTITA'		
a) Presentarsi alle lezioni con ritardo ingiustificato (entro i 10 minuti) dopo il terzo Ritardo Breve (RB). b) Mancata esecuzione delle consegne, non corretta gestione del materiale didattico, dopo la terza Annotazione semplice. c) Tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni all'istituto (es. uscire dall'aula senza permesso, spingere i compagni, urlare, fare chiasso, rientrare con ritardo dopo l'intervallo, trattenersi nei corridoi e nei bagni in maniera immotivata).	**Per tutte le casistiche** "**Annotazione**" con o senza comunicazione alla famiglia, graduata in base alla scala di colori per tener conto della gravità del comportamento. "**Richiamo**" sul registro elettronico visibile alla famiglia. Dopo il terzo richiamo "**Nota disciplinare**" da parte del Coordinatore di classe.	**Per tutte le casistiche** Docente che rileva la/e mancanza/e o Coordinatore di classe

B. MANCANZE DI MEDIA ENTITA’		
a) Ripetuti ritardi brevi (dopo una Nota disciplinare ipotesi Aa). b) Assenze ingiustificate, richieste calcolate di entrata e/o uscita in corrispondenza di verifiche **dopo la terza annotazione**. c) Ripetuti richiami (**dopo il terzo Richiamo**) per mancata esecuzione delle consegne, non corretta gestione del materiale didattico, o rifiuto di eseguire le consegne. d) Disturbo reiterato e tale da non consentire il regolare svolgimento della lezione (es. parlare a voce alta da solo o con i compagni, spostamenti non autorizzati per la classe, lancio di oggetti). e) Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica, turpiloquio, blasfemia. f) Violazioni alle norme di comportamento in DDI commesse durante attività a distanza attivate dalla scuola saranno punite secondo	**Per tutte le casistiche** “**Nota Disciplinare**” sul registro elettronico **Dopo la terza Nota Disciplinare**, convocazione del Consiglio di classe straordinario e applicazione della **sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni** con obbligo di frequenza e svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio di Classe ai sensi dell’art. 1 co. 12 e 13.	Docente che rileva la/e mancanza/e; Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico su segnalazione del docente o del personale ATA Consiglio di classe per la sospensione dalle lezioni.

lo specifico Regolamento DDI, consultabile sul sito alla Sezione SERVIZI – LE CARTE DELLA SCUOLA – REGOLAMENTI https://iisbrunomunari.edu.it/documento/regolamento-ddi/		

C. MANCANZE GRAVI		
a) Utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo elettronico durante l'orario scolastico; rifiuto di consegnare il telefono o altro dispositivo elettronico indebitamente utilizzato. a) Fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo e pertinenza in cui è vietato dalla norma e dal regolamento della scuola (**oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per legge** - https://iisbrunomunari.edu.it/documento/regolamento-divieto-di-fumo/ c) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole (derisione, insulti, offese…) al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non Docente, ai compagni. b) Non attenersi alle disposizioniimpartite dal personale docente e/o dai collaboratori scolastici; non rispondere prontamente al richiamo finalizzato al cessare della condotta non rispettosa del regolamento. c) Imbrattare i locali scolastici, rovinare	**Per tutte le fattispecie** "**Nota Disciplinare**" in Registro elettronico. **Dopo la terza Nota Disciplinare** – convocazione del Consiglio di Classe Straordinario e applicazione della **sospensione dalle lezioni da 3 a 6 giorni**, con obbligo di frequenza e svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio di Classe ai sensi dell'art. 1 co. 12 e 13.	**Per tutte le fattispecie** Docente che rileva la/e violazione/i; Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico su segnalazione del docente o del personale ATA Consiglio di classe per la sospensione

arredi, attrezzature di laboratorio e/o altri sussidi didattici presenti nella scuola per dolo o negligenza (**oltre al risarcimento del danno**). Introduzione nell'istituto di oggetti non consentiti, potenzialmente pericolosi e non finalizzati all'attività didattica (es. coltelli, catene, oggetti appuntiti e taglienti, spray urticanti, petardi, alcolici, sostanze stupefacenti o psicotrope, e ogni altra tipologia di oggetto o sostanza che potrebbero arrecare danni a sé stessi e agli altri).		

D. MANCANZE GRAVISSIME		
a) Recidiva dei comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni. b) Comportamenti lesivi della dignità o della incolumità dei compagni o delpersonale scolastico, Dirigente, docenti e personale A.T.A. (es. atti violenti o di aggressione fisica o verbale, materiale o psicologica,insulti, offese al sentimento religioso, razziste o riferite all'orientamento sessuale). Sarà considerato aggravatoil comportamento diretto a persone con disabilità. c) Registrare con il cellulare o altri dispositivi elettronici e diffondere testi, immagini, filmati, conversazioni, senza il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione, senza o conl'intento di ledere la loro immagine e/o reputazione. d) Sottrazione o danneggiamento di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola **(oltre al risarcimento del danno)**. e) Compiere atti di danneggiamento o vandalismo	**Per tutte le fattispecie** "**Nota Disciplinare**" **e** convocazione senza ritardo del Consiglio di Classe Straordinario o del Consiglio d'Istituto per l'applicazione della **sanzione della sospensione dalle lezioni**. **Sanzione della sospensione dalle lezioni** in rapporto alla gravità e alla rilevanza della lesione della dignità personale e per il valore degli oggetti: **da 6 a 15 giorni** nel caso incui il responsabile ammetta nell'immediatezza del fatto la sua responsabilità e la sua condotta abbia causato una situazione di pericolo o un danno non gravi, con obbligo di frequenza e svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio di Classe ai sensi dell'art. 1 co. 12 e 13. - **oltre i 15 giorni** nel caso in cui il responsabile, seppur individuato, non	**Per tutte le fattispecie** Docente che rileva la/e violazione/i; Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico su segnalazione deldocente o del personale ATA Consiglio di classe o Consiglio di Istituto per la sospensione superiore ai 15 giorni

su oggetti, suppellettili o strumentazionidella Scuola **(oltre al risarcimento del danno)**. f) Mancato rispetto delle norme di sicurezza e compimento di atti che mettano in pericolo l'incolumità propria, dei compagni e del personale. g) Introdurre, fare uso o spacciare sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti **(oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria)**. h) Introdurre o fare uso di bevande alcoliche all'interno dell'Istituto onegli spazi adiacenti. i) Contraffazione di documenti ufficiali della scuola (es. verifiche, annotazioni in Registro Elettronico, autorizzazioni) **oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria**.	intenda prendere atto della illiceità della sua condotta e/o abbia provocato una situazione di pericolo o un danno grave, ai sensi dell'art. 1 co. 14-15. Nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato. *Ai sensi dell'art. 3 L. 150 del 1 ottobre 2025, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.*	

E. ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO (L. n. 71 del 29/05/2017)		
Saranno puniti in modo rigoroso**, con segnalazione all'Autorità Giudiziaria**, comportamenti ripetuti e volontari, commessi con lo scopo intenzionale e predominante di isolare uno studente o un gruppo di studenti, ponendo in essere atti di abuso, attacco dannoso o la loro messa in ridicolo e, in particolare, a mente della normativa vigente e del Documento di ePolicy d'Istituto (consultabile sul sito al link https://iisbrunomunari.edu.it/documento/ Sezione SERVIZI – LE CARTE DELLA SCUOLA – REGOLAMENTI) sono da considerarsi: **ATTI DI BULLISMO:** - la sopraffazione fisica, verbale e/o psicologica - la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata	**Per tutte le fattispecie** "**Nota Disciplinare**" e convocazione senza ritardo del Consiglio di Classe Straordinario o del Consiglio d'Istituto per l'applicazione della sanzione della **sospensione dalle lezioni**. **Sanzione della sospensione delle lezioni** in rapporto alla gravità e alla rilevanza della lesione della dignità personale: **- da 6 a 15 giorni** nel caso in cui il responsabile ammetta nell'immediatezza del fatto la sua responsabilità e la sua condotta abbia causato una situazione di pericolo o un danno non gravi, con obbligo di frequenza e svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio di Classe ai	**Per tutte le fattispecie** Nota disciplinare a cura del Docente che rileva la/eviolazione/i e/o del Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico su segnalazione del docente o del personale ATA Consiglio di classe o Consiglio di Istituto per la sospensione superiore ai 15 giorni.

- l'intenzione di nuocere - l'isolamento sociale della vittima **<u>ATTI DI CYBERBULLISMO</u>:** **- FLAMING:** Litigi nei forum di discussione, con l'uso di un linguaggio violento e volgare; **-HARASSMENT:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi **- CYBERSTALKING:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche **- DENIGRAZIONE:** sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione **- OUTING ESTORTO:** registrazione di confidenze per poi inserirle integralmente in un blog pubblico **- TRICKERY:** spinta, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubblicarle in rete **- IMPERSONATION:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona **- ESCLUSIONE**: estromissione intenzionale di una persona da ungruppo online **- HAPPY SLAPPING:** ripresa, con il videotelefono, macchina fotografica o videocamera, di scene violente al fine di mostrarle ad amici o di diffonderle sulla rete	sensi dell'art. 1 co. 12 e 13. - **oltre i 15 giorni** nel caso in cui il responsabile, seppur individuato, non intenda prendere atto della illiceità della sua condotta e/o abbia provocato una situazione di pericolo o un danno gravi, ai sensi dell'art. 1 co. 14 – 15. Per i **casi costituenti reato** **sospensione minima a partire da 7 giorni** o temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato o al permanere dello stato di pericolo, ai sensi dell'art. 1 co. 13 -15. **Nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato** ai sensi dell'art. 1 co. 16.	

- **EXPOSURE:** pubblicazione di informazioni private e/oimbarazzanti su un'altra persona **- SEXTING**: invio di messaggi viasmartphone ed Internet, corredati daimmagini a sfondo sessuale. Verranno considerate deplorevoli e sanzionate anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo. <u>La responsabilità e la punibilità si estende ai fatti avvenuti al di fuori della comunità scolastica ma aventi come attori utenti dell'istituto.</u>		

F. ALTRI FATTI COSTITUENTI REATO*		
Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola - o durante attività organizzate dalla scuola - che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria.	**Sospensione minima apartire da 7 giorni** o temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato o al permanere dello stato dipericolo, ai sensi dell'art. 1 co. 13-15. **Nei casi più gravi, esclusione dallo scrutiniofinale o non ammissione all'esame di Stato** Ai sensi dell'art. 1 co. 16.	Consiglio di classe Consiglio di Istituto per la sospensione superiore a 15 giorni.

***REGOLE PARTICOLARI PER I FATTI COSTITUENTI REATO**

Nei casi in cui nella condotta siano ravvisabili fatti gravi di rilevanza penale o reati perseguibili d'ufficio per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica dello studente responsabile, per una durata commisurata alla gravità del fatto,anche superiore ai 15 giorni e sino a quando non cessi la situazione di pericolo, a mente dell'art. 1 co. 11-17 del presente Regolamento.

Le sanzioni che comportano l'**allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni** sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4 co. 7 dello Statuto delle studentesse e deglistudenti.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dall'Autorità Giudiziaria e indipendentemente dall'eventuale sentenza del Giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato.

La sanzione che comporta l'**esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (**Art. 4 comma 9 bis e 9 ter D.P.R. n. 235/2007) è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

ART. 3

VOTO IN CONDOTTA

aggiornamento ai sensi del DPR 135/2025

Le norme del Regolamento di disciplina hanno rilevanza anche ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Il docente Coordinatore di classe all'inizio dell'anno ricorda agli studenti che il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente nella stessa misura dei voti conseguiti nelle diverse discipline e che nel triennio ha dunque rilievo anche nella determinazione dei crediti scolastici per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il Collegio dei docenti, tenuto conto dei tre indicatori relativi a
- correttezza nei rapporti;
- partecipazione ed interesse al dialogo scolastico;
- impegno;

ha individuato i seguenti criteri per l'attribuzione del voto di comportamento, tenendo conto:

- che l'attribuzione del voto in condotta non richiede che siano rispettati tutti i descrittori, ma che la **frequenza regolare** a mente dell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dall'art. 21 del Regolamento d'Istituto, fatta eccezione per i casi di deroga previsti dagli organi collegiali, rimane **presupposto per l'attribuzione della valutazione di 9 e 10**;
-
- che le eventuali sanzioni comminate allo studente **nel corso dell'anno scolastico** concorrono alla determinazione del voto in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa.

VOTO	MOTIVAZIONE
10 **(dieci)**	• Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte, puntuale rispetto delle consegne; • Rispetto dei compagni, di tutti coloro che operano nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; • Disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni; • Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto.
9 **(nove)**	• Frequenza regolare, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte, puntuale rispetto delle consegne, lievi e sporadici episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni; • Rispetto dei compagni, di tutti coloro che operano nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; • Disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni; • Rispetto del Regolamento d'Istituto.

8 **(otto)**	• Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare, qualche richiesta calcolata di permessi di entrata/uscita e/o assenza "strategica" in occasione diverifiche e/o di attività proposte dalla scuola, rispetto non sempre puntuale delle consegne, qualche episodio di disturbo e/o distrazione durante le lezioni che richiede il richiamo verbale del docente con Annotazione semplice nel registro elettronico; • Rispetto dei compagni, di tutti coloro che operano nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; • Selettiva disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni; • Rispetto non sempre diligente del Regolamento d'Istituto.
7 **(sette)**	• Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe, numerose richieste calcolate di permessi di entrata/uscita e/o assenze "strategiche" in occasionedi verifiche e/o di attività proposte dalla scuola, frequenti inadempienze nel rispetto delle consegne, ripetuti episodi di disturbo e/o distrazione durante lelezioni **formalmente annotati sul giornale di classe;** • Episodica mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, di tutti coloro che operano nella scuola, dei beni altrui, degli spazi e degli arredi scolastici; • Passività nel collaborare con insegnanti e compagni; • Episodi di mancato rispetto del Regolamento d'Istituto.

6 **(sei)** **Sospensione del giudizio** e attribuzione di un **elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale** da discutere in sede di recupero del debito o in sede d'esame conclusivo del ciclo.	• Frequenza molto irregolare e disinteresse per le attività scolastiche; • Presenza di più Note Disciplinari sul Registro elettronico per reiterate infrazioni disciplinari e/o allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 gg; • Continua inosservanza delle consegne e/o dispregio del Regolamento d'Istituto; • Comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona; • Grave mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche (sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di beni altrui.

5 **(cinque)** **In sede di scrutinio intermedio:** coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale **In sede di scrutinio finale:** non ammissione alla classe successiva o non ammissione agli esami di Stato.	• Recidiva nei comportamenti indicati a motivazione per l'attribuzione del 6 (sei): • Presenza di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, reati di natura sessuale) o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche (episodi di bullismo o cyberbullismo a mente del Documento di ePolicy d'Istituto o di ogni altro atto penalmente perseguibile) o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti; • Presenza di almeno una sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg ed assenza, successivamente alla irrogazione delle sanzioni, di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione dello studente.

Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale **non può riferirsi ad un singolo episodio** ma deve scaturire da un **giudizio complessivo** di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente **in ordine all'intero anno scolastico**. Il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

La valutazione del comportamento con voto **inferiore a sei decimi** in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al DPR 1998, n. 249 e successive modifiche (Statuto delle Studentesse e degli studenti) una sanzione disciplinare superiore a 15 giorni, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo della discussione in sede di recupero, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

Con riferimento al quinto anno, se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo (art. 1 L. 150 del 1 ottobre 2024).

Per gli studenti del triennio, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (art. 1 L. 150 del 1 ottobre 2024).

La **valutazione di insufficienza**, per le rilevanti conseguenze sulla carriera scolastica dello studente e della studentessa, deve essere sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consiglio di Classe sia ordinario che straordinario e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale e presuppone che il

Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

1. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione superiore a 15 giorni;
2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, i consigli di classe sono tenuti a curare con particolare attenzione l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

ART. 4

PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il processo di irrogazione della sanzione è un procedimento amministrativo e come tale si svolge aisensi della L. 241/1990. Per tutte le fasi dello stesso, i coordinatori di classe faranno riferimento ai documenti contenuti nel "**Vademecum sospensione alunni**" pubblicato nell'area riservata del sito dell'Istituto.

1. Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione incontraddittorio

Mancanze lievi e gravi

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per le mancanze lievi e gravi è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in baseall'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico e/o via e-mail.

Sanzione dell'allontanamento

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, telefonata con fonogramma).

Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise, documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto, a richiesta, di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:
a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

È possibile che il contraddittorio a difesa venga disposto anche durante il Consiglio di Classe convocato per l'eventuale assunzione del provvedimento disciplinare.

2. Fase dell'iniziativa:

Nei casi di infrazioni che prevedono come sanzione l'allontanamento dalla comunità scolastica, il docente che assiste alla infrazione insieme al coordinatore provvede alla contestazione dell'accaduto, registrando il fatto sul registro elettronico in modo che sia visibile alla famiglia dell'alunno coinvolto **entro 3 giorni** e ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico che avvia la contestazione di addebito. Il termine si considera decorrente dall'accadimento dei fatti, se immediatamente consumati in presenza di uno dei docenti o di un collaboratore scolastico, o dal diverso termine in cui si è venuti a conoscenza dei medesimi.

3. Fase Istruttoria

Il Dirigente scolastico, o il coordinatore di classe, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti degli studenti), fissando tempestivamente la seduta, di norma entro sette giorni scolastici dall'annotazione nel Registro elettronico. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La convocazione deve contenere l'ODG specifico con l'invito per l'audizione dei genitori e dell'alunno.
In tale sede si procede all'istruttoria di approfondimento (relazioni di docenti presenti e/o di altri alunni da verbalizzare, acquisizione di file, filmati,

screenshot) e all'ascolto dello studente trasgressore.

Lo studente ha diritto a partecipare e, se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore, rendere dichiarazioni e presentare memorie scritte, che possono essere anche sostitutive della presenza. È possibile anche acquisire memorie scritte da parte dello studente o della famiglia.

4. Fase Decisoria/Costitutiva

A tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

Il Consiglio di Classe può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

La seduta dell'Organo competente, sia nella fase istruttoria che in quella decisoria, è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Alla fase deliberativa non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Per la determinazione del quorum costitutivo i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente è adottata a maggioranza degli aventi diritto, deve essere debitamente motivata e comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è indirizzata anche alla famiglia.

5. Fase esecutiva

In caso di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica, il coordinatore di classe avrà cura di mantenere opportuni contatti con lo studente (e con la sua famiglia in caso distudente minorenne) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché provveda in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso di alunno proveniente da altro istituto per il quale venga comunicata l'esistenza di una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

ART. 5 IMPUGNAZIONI

Contro i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato presentato in forma scritta.

Contro le sanzioni disciplinari assunte dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, è ammesso ricorso all'Organo Interno di Garanzia da parte dello studente e di chi vi abbia interesse, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della sanzione. L'Organo Interno di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricorso.

6.1 - ORGANO INTERNO DI GARANZIA

A tutela dei diritti degli studenti, l'Istituto si dota di un Organo interno di garanzia.

COMPOSIZIONE E PROCESSO DI FORMAZIONE

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da seguenti membri:

- il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che lo presiede;
- un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- un alunno/a designato/a dal Consiglio di Istituto;
- il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori,un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell'alunno/a, che subentreranno ai membri effettivi in caso di incompatibilità.

DURATA IN CARICA

a) La durata dell'Organo di Garanzia è triennale. Il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato dei precedenti componenti. La durata dell'incarico dello studente è annuale.

b) In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri del triennio precedente. Per i membri decaduti, la proroga si

trasferisce sui membri supplenti.

c) Nel caso di impossibilità o di conflitto di interessi da parte di membro effettivo, subentra il membro supplente.

6.2 – INCOMPATIBILITA'

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza in base al numero assoluto di voti ottenuti. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

6.3 – COMPETENZE

a) L'organo interno di garanzia è competente a decidere sulle impugnazioni proposte avverso le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

b) su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse decide anche sui conflitti che sorgonoall'interno della scuola, in merito all'interpretazione, all'applicazione e/o violazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d'Istituto.

6.4 – PROCEDIMENTO

a) Il ricorso avverso una sanzione disciplinare può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), mediante istanza scritta, indirizzata al presidente dell'Organo di Garanzia in cui si esprimono le proprie considerazioni in merito all'accaduto entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

b) Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico o un quarto dei membri dell'organo di garanzia fissa, di norma, la seduta entro tre giorni scolastici. In caso di urgenza motivata il Dirigente Scolastico potrà convocare l'Organo di Garanzia Interno anche con un solo giorno d'anticipo. L'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.

c) Ricevuto il ricorso, il presidente o un membro da questi delegato all'istruttoria, provvede a reperire gli atti, le testimonianze, il verbale dell'organo che ha irrogato la sanzione. Tale materiale costituisce la base per la discussione e la delibera dell'organo di garanzia.

d) Fino al giorno precedente la discussione avanti all'Organo di Garanzia è possibile presentare memorie o documentazione integrativa.

e) Durante la fase della discussione sono ammessi a partecipare lo studente a cui è stata irrogatala sanzione, assistito dai genitori se minorenne, ed il docente eventualmente coinvolto.

f) La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia è adottata a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente; l'astensionedal voto non è ammessa. La decisione, debitamente motivata, viene comunicata con atto formale al ricorrente entro cinque giorni.

g) Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.

h) Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata e la sanzione è da ritenersi confermata.

6.5 RECLAMO ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Contro la decisione dell'Organo Interno di Garanzia, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24/06/1998 n. 249, modificato ed integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n.235, è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse davanti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia Interno o dalla scadenza entro la quale l'organo interno avrebbe dovuto pronunciarsi. Il Direttore Dell'Ufficio Scolastico Regionale adotta la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.
L'Organo Regionale di Garanzia si esprime entro 30 giorni.

ART. 6 PRIVACY

Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale dello studente e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati particolari. In tali casi si applica il principio dell'indispensabilità e non eccedenza del trattamento dei dati particolari: pertanto saranno sostituiti con "omissis" il nome di eventuali altre persone coinvolte.
Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che passa ad altra scuola non si farà menzione dei fatti che lo hanno coinvolto.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene pubblicato sull'Albo della scuola in via permanente ed è disponibile sul sito dell'Istituto.

Per quanto non previsto e/o disciplinato dal presente Regolamento di Disciplina, è fatto espresso rinvio al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"), come modificato e integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e dal DPR 134 dell'8/8/2025.

Approvato dal Collegio Docenti in data 17.10.2025

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 05.11.2025